



DECRETO DEI DIRIGENTI/DIRETTORI DI SEZIONE/DIPARTIMENTO n. 2025 del 15/11/2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI TIPOLOGIA "PROFESSIONALIZZANTE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO ENRICH - ENHANCING THE RESILIENCE OF ITALIAN HEALTHCARE AND HOSPITAL FACILITIES. AVVISO N. 8/2022/MI

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI MILANO

- **Visto** il Decreto Legislativo 29 settembre 1999 n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- **Visto** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- **Visto** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;
- **Visto** il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa";
- **Visto** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- **Vista** la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- **Visto** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INGV, approvato con Delibera del CdA n. 372/2017, come modificata con Delibera del CdA n. 516/2017, ed emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018;
- **Visto** il Regolamento INGV concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, approvato con Delibera del CdA n. 744/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 11 del 29.01.2019;
- **Visto** il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011, relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 197/2022 del 21.07.2022 di conferimento di incarico di Direttore della Sezione di Milano alla Dott.ssa Lucia Luzi;



- **Visto** il Decreto del Presidente n. 32 del 06/04/2020 relativo al Disciplinare per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di assegnazione degli Assegni di Ricerca e delle Borse di Studio;
- **Considerato** che nel programma "reclutamento e proroghe" dell'INGV è stato avviato l'iter della procedura per la selezione del bando in oggetto con codice iter 1571;
- **Accertata** la copertura finanziaria dei fondi del sopracitato progetto, ENRICH (OBFU 1101.010, CUP D45F22000360001);
- **Vista** la nota del Direttore Generale del 9.11.2022 (prot. 0027325) con la quale viene autorizzata l'indizione del bando di selezione pubblica per il conferimento di n. n. 1 assegno di ricerca di tipologia "Professionalizzante" Iter: 1682 - Posizione lavorativa: 1235;
- **Visto** il D.L. 24-3-2022 n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";
- **Tenuto** conto del fatto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

DECRETA

È indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 assegno di Ricerca di tipologia "professionalizzante" per attività di ricerca da svolgersi presso l'INGV, Sezione di Milano, a gravare su fondi del progetto ENRICH - **ENHANCING THE RESILIENCE OF ITALIAN HEALTHCARE AND HOSPITAL FACILITIES** (OBFU 1101.010, CUP D45F22000360001). La durata dell'assegno è di 12 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi secondo quanto previsto dall'art. 22, della legge 240/2010 e ss.mm.ii. Le attività, oggetto dell'assegno si svolgeranno presso la sezione di Milano sotto la supervisione della Dott. GEMMA MUSACCHIO, ma saranno in larga parte svolte da remoto.

Art. 1

Oggetto dell'assegno di ricerca

L'assegno di ricerca ha per oggetto lo svolgimento della seguente attività: "attività relative a sviluppo e attuazione della strategia di comunicazione per l'aumento della resilienza sismica delle strutture ospedaliere incluse nel task 4a e 4b del progetto ENRICH".

- Supporto alla progettazione e realizzazione di strumenti per la comunicazione del rischio sismico con riferimento ai componenti non strutturali degli edifici. Detti strumenti potranno essere volantini pieghevoli, video o altri strumenti giudicati efficaci anche mediante il coinvolgimento degli stakeholders di progetto;
- Supporto alla disseminazione al pubblico generico e alle scuole;



- Supporto alla stesura di report di progetto;
- Supporto alla scrittura di articoli divulgativi per il sito web.

Art. 2

Trattamento economico, durata e rinnovo

Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in 23.891,00 (ventitremilasettentoottantasette/00) al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, salvo adeguamenti qualora risultassero variazioni in aumento sull'importo minimo fissato in ambito ministeriale e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

L'assegno avrà la durata di 12 mesi (rinnovabile fino ad un massimo di 36), secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2010. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, come modificato dall'art. 6, comma 2-bis, della L. 27/2/2015, n.11, la durata complessiva dei contratti per assegni di ricerca stipulati con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi e proroghe, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Art. 3

Requisiti

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, oltre a quanto previsto dalla legge per l'accesso al pubblico impiego, dei seguenti requisiti, con esclusione di ogni altro:

- a) Laurea V.O. in Scienze Geologiche e/o Scienze Ambientali e/o Ingegneria per l'ambiente e il territorio (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/1999);
- b) Laurea Specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. n. 509/1999), della classe 86/S e/o 85/S e/o 82/S e/o 38/S
- c) Laurea Magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. n. 270/2004), della classe LM74 e/o LM79 e/o LM75 e/o LM35 e/o LM26



Altro: a) Master in Comunicazione della Scienza e/o del Rischio b) Frequenza a corsi di Comunicazione della Scienza e/o del Rischio c) Competenze in ambito di comunicazione della scienza e del rischio d) Documentata esperienza in ambito di giornalismo scientifico, scrittura su blog, divulgazione scientifica; buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).

I titoli alle lettere a), b), c) conseguiti all'estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, ai soli fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

L'INGV garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4

Incompatibilità

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'Agenzia Spaziale Italiana, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980.
2. I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma o dipendenti da datori di lavoro privati decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.
3. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, master universitari, in Italia e all'estero.
4. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'INGV o da altri enti o istituzioni di ricerca. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'INGV con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato e il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010.



Art. 5

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) dovrà essere presentata **esclusivamente tramite PEC** (Posta Elettronica Certificata) **come file pdf firmato**, all'indirizzo di posta elettronica aoo.milano@pec.ingv.it. Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all'estero, l'invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all'indirizzo: aoo.milano@pec.ingv.it.
2. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di **15 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito WEB istituzionale www.ingv.it e del MIUR "Albo Ufficiale", e dovranno recare la dicitura: "Partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca professionalizzante, **Avviso n. 8/2022/MI - Sezione Milano**". Nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica PEC personale (posta ordinaria solo per i cittadini stranieri residenti all'estero) eletto ai fini delle comunicazioni relative alla selezione, ivi comprese eventuali comunicazioni e/o convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. La validità della trasmissione della domanda di partecipazione è attestata dalla "Ricevuta di avvenuta consegna" che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del candidato entro le ore 23.59.59 del termine indicato al comma precedente. È onere del candidato verificare la ricezione sulla casella PEC di tale conferma quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente consegnato in tempo utile.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
 - b) il titolo di studio posseduto;
 - c) di essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando;
 - d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
 - e) l'elenco dei titoli allegati;
 - f) il recapito eletto ai fini delle comunicazioni relative alla selezione.
5. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.
6. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia del documento di identità del candidato.



Art. 6

Titoli valutabili

1. Per la valutazione, riservata alla Commissione giudicatrice, il candidato dovrà allegare alla domanda i seguenti titoli:

- a) curriculum vitae debitamente firmato in ogni sua pagina, attestante l'attività formativa e le esperienze professionali acquisite;
- b) altri documenti e titoli che egli ritenga possano formare oggetto di valutazione.

Sarà valutato il *curriculum vitae et studiorum*, redatto secondo il formato Europeo in lingua italiana o inglese, dove dovranno essere specificati in modo analitico gli stati, i fatti, le qualità personali, il livello di pratica della lingua inglese e, per i soli cittadini stranieri, di quella italiana, e che in particolare dovrà indicare:

- gli studi compiuti e i titoli conseguiti con valutazione e data di conferimento;
- i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti e la durata degli stessi;
- ogni altra attività scientifica, tecnica, professionale e didattica eventualmente esercitata;
- le pubblicazioni sia scientifiche che divulgative;
- ogni altro titolo o informazione ritenuti utili ai fini della valutazione.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare che le informazioni riportate nel *curriculum vitae et studiorum* sono accurate e veritiere, mediante compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (allegato B) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. I titoli dichiarati nel *curriculum vitae et studiorum* dovranno essere documentati come segue:

- pubblicazioni a stampa, i rapporti tecnici, le monografie, i libri, i capitoli di libro, brevetti, etc.: nel caso in cui essi siano reperibili attraverso il web va indicato l'indirizzo esatto e completo dei relativi siti, ovvero il doi se disponibile e non è necessario allegare copia; nel caso in cui non siano reperibili via web, le pubblicazioni, rapporti tecnici o scientifici, monografie, libri, capitoli di libro, brevetti nonché tesi di laurea vanno opportunamente descritti nel *curriculum vitae et studiorum*, e saranno valutati sulla base di tali descrizioni anche se non allegati o se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese;
- per ogni altro titolo:
per i cittadini dell'Unione Europea: i documenti e titoli rilasciati da



pubbliche amministrazioni appartenenti a uno stato membro dell'Unione Europea non dovranno essere allegati ma saranno elencati in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi mediante l'utilizzo del modello di cui all'Allegato B. I documenti e titoli rilasciati da amministrazioni appartenenti a stati non appartenenti all'Unione Europea, o da soggetti privati comunitari o extracomunitari, dovranno essere prodotti in originale o in copia; i titoli prodotti in copia dovranno essere elencati in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi mediante l'utilizzo del modello di cui all'Allegato B. I titoli redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere corredati da traduzione in lingua inglese;

per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia: i documenti e titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni italiane potranno non essere prodotti ma elencati in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi mediante l'utilizzo del modello di cui all'Allegato B. I documenti e titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni appartenenti a stati al di fuori dell'Unione Europea, o da soggetti privati comunitari o extracomunitari, dovranno essere prodotti in originale o in copia. I titoli redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua inglese;

per tutti gli altri cittadini extracomunitari: I documenti e titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia. I titoli redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua inglese.

3. Ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 5, del D.lgs. 25-7-1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi ove il lavoratore straniero abbia soddisfatto le seguenti condizioni: a) la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della



Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso”.

4. Ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 30-7-2009 n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148", il candidato in possesso di titolo di studio straniero è ammesso alla selezione con riserva e, ove risultato primo in graduatoria, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - 1) copia documento di identità;
 - 2) autentica di copia del titolo di studio estero (pergamena) in lingua originale e autentica di copia dell'elenco esami in lingua originale/transcript of records/degree,/diploma supplement, con legalizzazione o apostille dell'Aja previamente apposte sugli originali;
 - 3) autentica di copia del titolo di studio estero tradotto;
 - 4) autentica di copia dell'elenco esami / transcript of records/degree tradotto;
 - 5) autentica di copia della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane obbligatoria per titoli conseguiti presso paesi extra UE, fuori Spazio economico europeo (S.E.E.) e fuori dalla Confederazione svizzera;
 - 6) autentica di copia del diploma supplement tradotto se presente nella documentazione prodotta;
 - 7) autentica di copia del solo titolo universitario pregresso se conseguito all'estero o dichiarazione sostitutiva di certificazione se il titolo pregresso è stato conseguito in Italia. Acquisita la documentazione richiesta, l'Istituto trasmetterà l'istanza di parere al Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale dispone, salvo ulteriori dilazioni, di sessanta giorni per l'adozione dell'atto. Successivamente, in caso di parere positivo, l'Istituto procederà alla valutazione del titolo ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti.
5. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'INGV, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.ii.mm, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.
6. I titoli sono esenti da imposta di bollo e possono essere valutati solamente se attinenti all'oggetto della collaborazione, a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.



7. In luogo dei titoli originali è ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455.

Art. 7

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore della Sezione e nelle seguenti ipotesi:

- a. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione in forma autografa, ovvero in forma digitale o con le altre modalità di sottoscrizione indicate dall'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, qualora il candidato abbia trasmesso la domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata non intestata a sé medesimo;
- b. mancata trasmissione di un documento di identità in corso di validità, salvo il caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione mediante una delle forme previste dall'articolo 20, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- c. presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine indicato dal bando.

L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata al candidato con provvedimento motivato.

Art. 8

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore della Sezione di Milano ed è composta da un presidente, da altri componenti in numero da due a quattro, e da un segretario verbalizzante. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.

Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà il relativo verbale al Direttore della Sezione di Milano nel quale dovranno essere evidenziati, fra l'altro, i criteri adottati per la valutazione e la graduatoria di merito.

La Commissione esaminatrice potrà svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

La valutazione si concluderà con un colloquio individuale con il candidato teso a valutare l'attitudine alla ricerca relativamente al settore scientifico-disciplinare e al tema di ricerca da sviluppare. Durante il colloquio verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e dell'italiano per i candidati stranieri.

Il giorno, l'ora e il luogo del colloquio, che potrà avvenire anche in via telematica, saranno comunicati tramite PEC all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione.

Art. 9

Modalità di selezione

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende



attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione effettua quindi la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli secondo i criteri e i parametri adottati.

Successivamente la Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante colloquio, che verterà sull'esperienza dichiarata dal candidato di cui all'art. 3 del presente bando, sui prodotti della ricerca presentati e sul grado di conoscenza della lingua inglese.

Il giorno del colloquio verrà comunicato ai candidati tramite pec con un preavviso di almeno 15 giorni.

Per sostenere il colloquio, che potrà essere effettuato anche tramite piattaforma digitale "Google Meet", i candidati ammessi dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio o il mancato collegamento del candidato nel giorno e/o nell'orario stabilito per il colloquio, ovvero la mancata esibizione del documento di riconoscimento già inviato in allegato alla domanda di partecipazione o di altro documento di riconoscimento saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso e che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è affisso nel medesimo giorno presso la sede d'esame.

La Commissione conclude la propria attività entro cinquanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 10

Formazione della graduatoria di merito e conferimento dell'assegno di ricerca

1. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio sommando, per ciascun candidato, il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e del colloquio. Al termine dei lavori della Commissione, la graduatoria, approvata con specifico provvedimento dal Direttore della Sezione di Milano, viene pubblicata sul sito web dell'INGV.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore Generale, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore l'assegno di ricerca, dandone comunicazione all'interessato.
3. L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'INGV.
4. Il vincitore entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione, attestando contestualmente di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 4.
5. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti. Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla



data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati nonché astensione obbligatoria per maternità.

Art. 11

Diritti e doveri

1. Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dalla Sezione alla quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura presso cui svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dall'INGV.
2. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.
3. L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Sezione di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art. 12

Decadenza e risoluzione del rapporto

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata con motivato provvedimento del Direttore Generale.

Art. 13

Pubblicità e Norme finali

1. Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all'Albo di questa Sezione e pubblicazione sul sito web dell'INGV e del MIUR. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, a norma della legge n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva.
3. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed alla disciplina normativa in materia di concorsi e selezioni pubbliche, ove applicabile.



•

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI MILANO

Lucia Luzi / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*